

Scheda della Regione

Superficie:	Km² 3.263
Popolazione (99):	119.993
Occupati (98):	52.000
In cerca di occupazione:	3.000
Rientri dall'estero (96):	259
Trasferimenti per l'estero (96):	100
Province: Aosta	
Comuni:	74
<small>Fonte: rielaborazione dati ISTAT</small>	

Valle d'Aosta

Indice

Sintesi degli interventi

Legge regionale 11 agosto 1981, n 63

Provvidenze in favore dei lavoratori emigrati


Loi régionale n. 63 du 11 août 1981

portant mesures en faveur des travailleurs émigrés

Norme per la concessione di mutui ad interesse agevolato a favore di persone fisiche nel settore dell'edilizia residenziale (1997)

(Capo VII: Provvedimenti a favore degli emigrati)

Modulistica per i mutui ad interesse agevolato



Sintesi degli interventi

Beneficiari

Sono considerati emigrati i cittadini nati in Valle d'Aosta o residenti nella Regione per un periodo non inferiore ai 20 anni, che abbiano maturato un periodo di permanenza all'estero, per motivi di lavoro, non inferiore a tre anni consecutivi. Sono da considerarsi parimenti emigrati i figli o il coniuge superstite, di chi abbia comunque acquisito la qualifica di emigrato. La Regione interviene altresì in favore dei valdostani emigrati per lavoro che rientrino definitivamente.

da documenti equipollenti. Ogni anno la Regione deve emanare i bilanci di previsione dove vengono iscritti gli oneri e fissate le modalità e le procedure per le domande.

Ambito degli interventi

- a) iniziative dirette a favorire l'acquisizione, la costruzione, la ricostruzione, l'ampliamento della casa da parte degli emigrati che rientrino definitivamente nella Regione;
- b) iniziative dirette a favorire l'ammmodernamento e l'ampliamento di case di abitazione in proprietà ai lavoratori emigrati che rientrino nella Regione per motivi occasionali o per soggiorni temporanei o casi simili;
- c) concessione di mutui agevolati per la costruzione, l'ammmodernamento, l'ampliamento e l'acquisto di immobili ad uso abitazione di tipo economico e popolare, agli emigrati che rientrino definitivamente dall'estero;
- d) concessione di mutui agevolati per la sistemazione parziale o totale della casa di abitazione in proprietà agli emigrati che rientrino in Valle d'Aosta per motivi occasionali, o per soggiorni temporanei o casi simili;
- e) stipula di convenzioni con gli Istituti di credito operanti nella Regione per la concessione dei mutui agevolati.

Domande e documentazione

La permanenza all'estero deve risultare da certificazioni di autorità consolari o

Per informazioni:

Regione Valle d'Aosta
Piazza Alberto Deffeyes, 1
11100 Aosta
Tel. 0165/273111



Sommario



Legge regionale 11 agosto 1981, n 63 Provvidenze in favore dei lavoratori emigrati

Articolo 1

La Regione Valle d'Aosta, nei limiti degli stanziamenti fissati dalla presente legge, interviene in favore dei valdostani emigrati per lavoro che rientrino definitivamente nella Regione, nonché degli emigrati che continuano la loro attività all'estero e che siano proprietari di case nel territorio della Valle d'Aosta.

Articolo 2

L'iniziativa regionale è diretta:

- a) a favorire l'acquisizione, la costruzione, la ricostruzione, l'ampliamento della casa da parte degli emigrati che rientrino definitivamente nella Regione.
- b) a favorire l'ammodernamento e l'ampliamento di case di abitazione in proprietà ai lavoratori emigrati che rientrino nella Regione per motivi occasionali o per soggiorni temporanei o casi simili.

Articolo 3

Agli emigrati che rientrino definitivamente dall'estero potranno essere concessi mutui agevolati per la costruzione, l'ammodernamento, l'ampliamento e l'acquisto di immobili ad uso di abitazione di tipo economico e popolare, previsti dall'articolo 2 della legge regionale del 30 novembre 1965, n. 24 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 4

I mutui di cui al precedente articolo saranno concessi per un importo non superiore a Lire 16.000.000, per una durata di anni 20, ed a un tasso a carico del beneficiario non inferiore a quello previsto per l'erogazione di mutui nel settore dell'edilizia economica e popolare.

Articolo 5

Non possono beneficiare dei mutui agevolati per l'acquisizione di immobili i lavoratori emigrati che siano proprietari o abbiano il coniuge proprietario, nel territorio della Regione, di una abitazione sufficiente alle esigenze familiari.

Articolo 6

Agli emigrati che rientrino in Valle per motivi occasionali, o per soggiorni temporanei o casi simili potranno essere concessi mutui agevolati per la sistemazione parziale o totale della casa di abitazione in proprietà.

Loi régionale n. 63 du 11 août 1981 portant mesures en faveur des travailleurs émigrés

Articolo 1er

La Région Vallée d'Aoste, dans le cadre des affectations prévues par la présente loi, intervient en faveur des valdôtains qui ont émigré pour des raisons de travail et qui reviennent définitivement s'établir dans la Région; sont également prévues des mesures en faveur des émigrés qui continuent à exercer leur activité à l'étranger et qui seraient propriétaires de maisons sur le territoire de la Vallée d'Aoste.

Articolo 2

L'initiative régionale se propose:

- a) d'encourager l'achat, la construction, la reconstruction et l'agrandissement d'une maison de la part des émigrés qui reviennent définitivement s'établir dans la Région;
- b) d'encourager la modernisation et l'agrandissement de maisons d'habitation dont seraient propriétaires des travailleurs émigrés qui reviennent dans la Région, occasionnellement ou pour des séjours temporaires, ou autres cas semblables.

Articolo 3

Aux émigrés qui rentrent définitivement de l'étranger, pourront être accordés des prêts à faible intérêt pour la construction, la modernisation, l'agrandissement et l'achat d'immeubles à usage d'habitation, du genre habitations à loyer modéré prévues par l'article 2 de la loi régionale n° 24 du 30 novembre 1965, modifiée et intégrée.

Articolo 4

Les prêts visés à l'article précédent seront d'un montant non supérieur à 16 millions de lires, d'une durée de vingt ans, et d'un taux d'intérêt, à la charge du bénéficiaire, non inférieur à celui qui est prévu pour l'octroi de prêts dans le secteur de la construction des habitations à loyer modéré.

Articolo 5

Ne pourront bénéficier des prêts à faible intérêt pour l'achat d'immeubles les travailleurs émigrés qui seraient propriétaires, eux-mêmes ou leur conjoint, sur le territoire de la Région, d'une habitation conforme aux nécessités de la famille.

Articolo 6

Aux émigrés qui reviennent occasionnellement dans la Vallée, ou pour des séjours temporaires ou autres cas semblables, pourront être octroyés des prêts à faible intérêt pour des tra-



Articolo 7

I mutui di cui al precedente articolo potranno essere concessi per un importo fino al 60% della spesa riconosciuta ammissibile per la sistemazione dell'immobile, di importo non superiore a L.16 milioni, da rimborsare nel periodo massimo di 20 anni ed a un tasso non inferiore a quello praticato ai beneficiari dei mutui di cui all'articolo 5, punto 2), Capo I della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33 e successive modificazioni e integrazioni.

I proprietari che hanno usufruito del contributo regionale dovranno osservare:

- nei casi previsti dalla lettera a) dell'art. 2 della presente legge, le disposizioni di cui agli artt. 5 e 6 della legge regionale 30 novembre 1965;

- nei casi previsti dalla lettera b) dello stesso art. 2, le disposizioni indicate all'art. 6 della legge regionale 30 novembre 1965 n. 24

Articolo 8

Per la concessione dei mutui di cui agli articoli 4 e 7 della presente legge la Regione stipulerà apposite convenzioni con Istituti di credito operanti nella Regione.

Articolo 9

Agli effetti della presente legge sono considerati emigrati i cittadini nati in Valle d'Aosta o residenti nella Regione per un periodo non inferiore ai 20 anni, che abbiano maturato un periodo di permanenza all'estero, per motivi di lavoro non inferiore a tre anni consecutivi.

Sono da considerarsi parimenti emigrati i figli o il coniuge superstite di chi abbia comunque acquisito la qualifica di emigrato ai sensi del precedente comma.

La permanenza all'estero di cui al primo comma del presente articolo, deve risultare da certificazioni di autorità consolari o da documenti equipollenti.

Articolo 10

Per gli scopi e le finalità della presente legge è autorizzata, per ciascun anno finanziario, a partire dal 1981, la spesa di Lire 25.000.000.

Tale spesa è così ripartita:

- concorso negli interessi per la concessione dei mutui di cui all'articolo 4, Lire 15.000.000;

- concorso negli interessi per la concessione dei mutui di cui all'articolo 7, Lire 10.000.000.

Articolo 11

Alla copertura dell'onere di cui all'articolo precedente si fa fronte: per l'anno 1981 mediante un aumento delle entrate di pari importo già accertato al capitolo 300 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio stesso;

- per gli anni 1982 e 1983 si fa fronte alla copertura con l'aumento previsto dei proventi della casa da gioco di Saint-Vincent;

voux de réfection partielle ou totale de la maison d'habitation de leur propriété.

Articolo 7

Les prêts visés à l'article précédent pourront être d'un montant allant jusqu'à 60% des frais jugés admissibles pour la réfection de l'immeuble, d'un montant non supérieur à 16 millions de lires, à rembourser dans une période maximale de 20 ans, à un taux d'intérêt non inférieur à celui en vigueur pour les bénéficiaires de prêts visés au point 2) de l'article 5, chapitre premier, de la loi régionale n° 33 du 8 octobre 1973 et ses modifications et intégrations successives.

Les propriétaires qui ont bénéficié de la subvention régionale doivent se conformer:

—dans les cas prévus à la lettre a) de l'art. 2 de la présente loi, aux dispositions indiquées aux art. 5 et 6 de la loi régionale n° 24 du 30 novembre 1965;

- dans les cas prévus à la lettre b) du même art. 2, aux dispositions indiquées à l'art. 6 de la loi régionale n° 24 du 30 novembre 1965.

Articolo 8

Pour l'octroi des prêts visés aux articles 4 et 7 de la présente loi, la Région stipulera des conventions spéciales avec des organismes de crédit en activité dans la Région.

Articolo 9

En conformité avec la présente loi seront considérés comme des émigrés, les citoyens nés en Vallée d'Aoste ou ayant résidé pendant au moins 20 ans dans la Région, qui auraient séjourné à l'étranger pour des raisons de travail pendant au moins trois années consécutives.

Doivent également être considérés comme émigrés les fils ou le conjoint survivant des personnes qui seraient de toute façon dans la condition d'émigré visée à l'alinéa précédent.

Le séjour à l'étranger visé au premier alinéa du présent article devra être certifié par l'autorité consulaire ou par une documentation équivalente.

Articolo 10

Pour les buts et les finalités de la présente loi une dépense de 25.000.000 de lires est autorisée pour chaque année financière à partir de 1981.

Cette dépense est ainsi répartie:

- part des intérêts pour l'octroi des prêts visés à l'art. 4, 15 000 000 de lires;

- part des intérêts pour l'octroi des prêts visés à l'art. 7, 10 000 000 de lires.

Articolo 11

A la couverture de la dépense visée à l'article précédent on fait face:

- pour l'année 1981 par une recette accrue d'une somme égale déjà constatée au chap. 300 du budget régional pour l'exercice lui-même.



- per gli anni successivi l'onere sarà iscritto con la legge d'approvazione dei relativi bilanci di previsione.

Articolo 12

Al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1981 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte entrata

- Variazione in aumento
cap. 00300 «Canone di concessione del Casinò di Saint-Vincent» L. 25.000.000

Parte spesa

- variazione in aumento
cap. 25260 (nuova istituzione) «Contributi regionali per il concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti a favore degli emigrati» (limite d'impegno)
- LR. 11 agosto 1981, n. 63
L. 25.000.000

Al bilancio di previsione pluriennale 1981-1983, per gli anni 1981-1983 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte entrata

- Variazioni in aumento
Titolo I (entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione)

Categoria 1a: tributi propri:

anno 1982	L. 25.000.000
anno 1983	L. 25.000.000
	L.50.000.000

Parte spesa

- Variazioni in aumento

Settore 2.2.1. (assetto del territorio e tutela ambientale)

Programma 2.2.1.2. (interventi per l'edilizia abitativa):

anno 1982	L. 25.000.000
anno 1983	L. 25.000.000
	L. 50.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, 11 agosto 1981.

- pour les années 1982 et 1983 la couverture est assurée par l'accroissement prévu des recettes provenant de la maison de jeu de Saint-Vincent.

- pour les années successives la dépense sera inscrite par la loi d'adoption des budgets correspondants.

Articolo 12

Le budget de la Région pour l'année financière 1981 est soumis aux variations suivantes:

Partie recettes

- Augmentation
chap. 00300 «Taxe de concession du Casino de Saint-Vincent»
25.000.000 L.

Partie dépenses

- Augmentation
chap. 25260 (nouvelle institution) «Subventions régionales pour la contribution au paiement des intérêts sur les prêts en faveur des travailleurs émigrés» (limite d'engagement)
- L.R.n°63 du 11 août 1981 25.000.000 L.

Le budget pluriannuel 1981-1983 pour les années 1982-1983 est soumis aux variations suivantes:

Partie recettes

- Augmentations
Titre Ier (recettes provenant d'impôts propres à la Région, du produit des impôts du Trésor Public, ou de quote-parts de celui-ci dévolues à la Région).

1ère Catégorie: Impôts propres:

année 1982	25.000.000 L.
année 1983	25.000.000 L.
	50 000 000 L.

Partie dépenses

- Augmentations

Secteur 2.2.1 (aménagement du territoire et protection de l'environnement)

Programme 2.2.1.2. (mesures favorisant la construction d'habitations):

année 1982	25 000 000 L.
année 1983	25.000.000 L.
	50.000.000 L.

La présente loi sera publiée au Bulletin Officiel de la Région. Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 11 août 1981.



Norme per la concessione di mutui ad interesse agevolato a favore di persone fisiche nel settore dell'edilizia residenziale (1997)

(Capo VII - Provvedimenti a favore degli emigrati)

CAPO I

Articolo 1

Finalità

Il presente regolamento disciplina i requisiti per l'accesso e le modalità per la concessione di mutui ad interesse agevolato a favore di persone fisiche, ai sensi dell'4 della legge regionale 28 dicembre 1984, n. 76 (Costituzione di fondi di rotazione per la ripresa dell'industria edilizia).

Articolo 2

Settori di intervento

1. Sono finanziabili l'acquisto, la costruzione ed il recupero, con eventuale ampliamento, di immobili da adibire a prima abitazione del richiedente e del suo nucleo familiare.

Articolo 3

Limiti massimi di spesa finanziabile e modalità di determinazione

1. I mutui per l'acquisto e la nuova costruzione possono essere concessi nella misura massima:

- a) di lire 100.000.000, ove il nucleo familiare del richiedente risulti composto da un solo soggetto;
- b) di lire 120.000.000, ove il nucleo familiare del richiedente risulti composto da due o più soggetti.

2. I mutui per il recupero possono essere concessi nella misura massima:

- a) di lire 110.000.000, ove il nucleo familiare del richiedente risulti composto da un solo soggetto;
- b) di lire 130.000.000, ove il nucleo familiare del richiedente risulti composto da due o più soggetti.

3. Nel caso di acquisto, l'importo del mutuo non può comunque essere supe-

riore né al valore dell'immobile accertato attraverso la perizia redatta a cura dell'Amministrazione regionale, né a quello risultante dall'atto di acquisto e fermo restando che il mutuo sarà concesso in base all'importo inferiore.

4. Per gli interventi aventi ad oggetto la costruzione e il recupero, l'importo massimo del mutuo concedibile non può essere superiore al costo dell'immobile risultante dall'applicazione dei valori unitari convenzionali determinati annualmente con apposito provvedimento della Giunta regionale, né eccedere il computo metrico estimativo redatto da un tecnico professionista e allegato alla domanda di mutuo.

5. Per gli interventi di acquisto, nuova costruzione o recupero, il mutuo non può essere concesso se il valore o il costo dell'immobile, determinati ai sensi dei commi 3 e 4, risultano inferiori al cinquanta per cento degli importi di cui ai commi 1 e 2.

Articolo 4

Durata dei mutui

1. I mutui sono ammortizzabili in venticinque anni.

2. L'ammontare dei finanziamenti aventi ad oggetto la costruzione ed il recupero è preceduto da un periodo di preammortamento; in detto periodo, sono a carico dei mutuatari le sole quote degli interessi a tasso agevolato sulle somme erogate.

Articolo 5

Garanzie

1. L'erogazione del mutuo comporta l'acquisizione di ipoteca ritenuta congrua da parte dell'ente mutuante, sull'immobile oggetto dell'intervento, nonché la prestazione di eventuali garanzie integrative richieste dall'ente mutuante medesimo.

2. Qualora l'ipoteca non risulti congrua per ottenere l'importo di mutuo richiesto, l'ente mutuante per poter concedere un mutuo di importo superiore a quello conseguente al valore dell'ipoteca può richiedere garanzie integrative.

Articolo 6

Criteri di revisione

1. Gli importi di mutuo di cui all'art. 3 ed i limiti di reddito di cui all'art. 9 sono applicabili alle domande presentate nel corso del biennio 1997/1998.

2. A decorrere dal biennio 1999/2000, gli importi di cui al comma 1 potranno, all'inizio di ogni biennio, essere oggetto di revisione da parte del Consiglio regionale avuto riguardo dell'andamento dell'indice risultante dal bollettino mensile di statistica edito dall'ISTAT, dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, riferito al Comune di Aosta, verificatosi nel biennio precedente alla data di adeguamento.

CAPO II

Dotazione finanziaria

Articolo 7

Criteri di ripartizione

1. La disponibilità finanziaria per la concessione dei mutui è ripartita, per ogni semestre, come segue:

- a) per gli interventi aventi ad oggetto l'acquisto, il trenta per cento dello stanziamento;
- b) per gli interventi aventi ad oggetto la costruzione, il venti per cento dello stanziamento;
- c) per gli interventi aventi ad oggetto il recupero, il cinquanta per cento dello stanziamento.

2. Per gli interventi aventi per oggetto mutui in capo a emigrati è riservato un massimo del due per cento dell'intero



stanziamento semestrale, con priorità a richiedenti che rientrano nelle disposizioni previste all'art. 30, comma 3. Il finanziamento del fondo del due per cento è assicurato attraverso la riduzione delle quote percentuali di cui al comma 1, lett. a), b) e c), in misura proporzionale al settore di intervento cui si riferiscono le domande.

3. In caso di carenza di domande ammissibili a finanziamento in un settore di intervento, i fondi accedenti sono destinati agli settori in parti uguali.

CAPO III

Requisiti soggettivi e tassi di interesse

Articolo 8

Requisiti soggettivi

1. I mutui sono concessi a soggetti che:

a) abbiano compiuti il diciottesimo e non abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età;

b) siano titolari di reddito proprio minimo di lire 9.000.000 e comunque di un reddito familiare compreso nei limiti indicati nell'art. 9;

c) siano cittadini italiani o di uno stato appartenente all'Unione europea; il cittadino extracomunitario è ammesso ai benefici di legge soltanto se tale diritto è riconosciuto in condizioni di reciprocità da convenzioni o trattati internazionali;

d) abbiano maturato, in uno o più comuni della regione, un periodo di residenza pari ad almeno cinque anni, anche non consecutivi;

e) non siano proprietari o usufruttuari per intero, essi stessi o i componenti del nucleo familiare, di un'abitazione nell'ambito del territorio nazionale; è tuttavia ammessa:

1) la proprietà o l'usufrutto di una sola abitazione, qualora la stessa sia impropria o non adeguata ai sensi della normativa regionale vigente in materia di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata; la non adeguatezza è riferita al nucleo familiare come definito al comma 2;

2) la proprietà di un'unità immobiliare gravata da diritti reali di godimento attribuiti ad altri soggetti non inseriti nel nucleo familiare del richiedente;

3) la comproprietà e l'usufrutto di più unità abitative, qualora la somma delle quote della comproprietà e dell'usufrutto sia inferiore all'unità;

4) la proprietà di un'abitazione funzionale ad un'attività produttiva, di cui all'art. 15, comma 1, lett. b), acquisita successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento;

f) non abbiano beneficiato, essi stessi o i componenti del nucleo familiare di contributi o di finanziamenti pubblici destinati all'acquisto, alla nuova costruzione o al recupero della prima casa, salvo il caso di accollo per successione di quote di mutuo inferiori al cento per cento.

2. Costituiscono il nucleo familiare del richiedente il coniuge e, qualora inseriti nella famiglia anagrafica, il coniuge e, qualora inseriti nella famiglia anagrafica, i figli, siano essi legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi.

3. Qualora il richiedente intenda cointestare l'immobile oggetto di mutuo con persone conviventi non legate da vincoli di parentela o di affinità con il richiedente, queste devono essere inserite nella famiglia anagrafica al momento della presentazione della domanda, devono avere il possesso dei requisiti di cui al comma 1, lett. e) e f), e il loro reddito concorre alla formazione dei limiti di reddito di cui all'art. 9.

4. Qualora il richiedente contragga matrimonio dopo la presentazione della domanda ed intenda cointestare l'immobile oggetto di mutuo con il coniuge, questi deve avere il possesso dei requisiti di cui al comma 1, lett. e) e f), e il suo reddito concorre alla formazione dei limiti di reddito di cui all'art. 9. I requisiti di cui sopra si intendono riferiti al momento della presentazione della domanda originaria del mutuo.

5. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti all'atto della presentazione della domanda.

Articolo 9

Limiti di reddito e modalità per la determinazione del medesimo

1. Per l'accesso ai mutui il reddito imponibile del nucleo familiare del

richiedente non può essere inferiore a lire 18.000.000.

3. Il reddito del nucleo familiare è pari alla somma dei redditi imponibili conseguiti da ciascun componente il nucleo nell'anno precedente la data di presentazione della domanda di mutuo

4. Il reddito del nucleo familiare è diminuito di lire 3.000.000 per ogni componente del nucleo che risulta essere a carico del richiedente.

5. Qualora alla formazione del reddito concorrano redditi da lavoro dipendente questi sono calcolati nella misura del sessanta per cento, con successiva eventuale detrazione della somma di cui al comma 4.

Articolo 10

Tassi di interesse

1. Il tasso di interesse annuo applicativo ai mutui è pari:

a) al trenta per cento del tasso di riferimento determinato per il settore del credito fondiario edilizio, in vigore nel mese antecedente la data di stipulazione del contratto di mutuo, con un arrotondamento al mezzo punto inferiore, per i redditi fino a 30.000.000;

b) al cinquanta per cento del tasso di riferimento determinato per il settore del credito fondiario edilizio, in vigore nel mese antecedente la data di stipulazione del contratto di mutuo, con un arrotondamento al mezzo punto inferiore, per i redditi da lire 30.000.001 a lire 45.000.000;

c) al settanta per cento del tasso di riferimento determinato per il settore del credito fondiario edilizio, in vigore nel mese antecedente la data di stipulazione del contratto di mutuo, con un arrotondamento al mezzo punto inferiore, per i redditi da lire 45.000.001 a lire 60.000.000.

CAPO IV

Caratteristiche degli interventi finanziabili

Articolo 11

Caratteristiche degli interventi aventi ad oggetto l'acquisto

1. Sono ammissibili a finanziamento gli interventi diretti all'acquisto:



- a) di un'abitazione in corso di costruzione o ristrutturazione, con una superficie utile residenziale non superiore a mq 120, oltre a locali accessori non residenti;
- b) di un'abitazione provvista di certificato di abitabilità, con una superficie utile residenziale non superiore a mq 120, oltre a locali accessori non residenziali;
- c) di un'abitazione provvisoria di certificato di abitabilità e occupata dal richiedente da almeno tre anni dalla data di presentazione della domanda, senza limiti di superficie oltre a locali accessori non residenziali;
- d) di quote di comproprietà finalizzate ad acquisire l'intera proprietà di un'abitazione, oltre a locali accessori non residenziali.

2. Nell'ipotesi di acquisto da società in cui il richiedente o i componenti del nucleo familiare rivestano la qualità di soci, ovvero nell'ipotesi di acquisto da società con soci aventi vincoli di parentela di primo grado con il richiedente o i componenti il nucleo familiare, l'importo del mutuo massimo concedibile ai sensi dell'art. 3, comma 1, è determinato in proporzione alle somme delle quote appartenenti a soci diversi da quelli sopracitati.

3. Non sono finanziabili le domande:

- a) aventi ad oggetto l'acquisto di un immobile non accatastato come civile abitazione;
- b) che prevedono atti di compravendita fra parenti ed affini di primo grado, fatto salvo quanto previsto dal comma 2;
- c) che prevedono atti di compravendita tra coniugi anche legalmente separati;
- d) relative ad acquisti di abitazioni di edilizia residenziale pubblica da enti pubblici a prezzi convenzionati ed agevolati;
- e) di acquisto con atto di compravendita stipulato da oltre un anno dalla data di presentazione della domanda di mutuo, con deroga a tre anni nel caso di ripresentazione continuativa della domanda e non accolta per mancanza di fondi.

Articolo 12

Caratteristiche degli interventi aventi ad oggetto la costruzione

1. Sono ammissibili a finanziamento gli interventi diretti alla realizzazione;

- a) di un'abitazione unifamiliare;
- b) di un'abitazione compresa in un edificio bifamiliare, purché la superficie utile residenziale di ogni singolo alloggio non superiori i 120 mq;
- c) di un'abitazione nell'ambito di un edificio plurifamiliare, a condizione che i restanti alloggi siano realizzati da persone non appartenenti al nucleo familiare.

2. La superficie utile residenziale delle nuove costruzioni di cui al presente articolo non può superare i 120 mq.

Articolo 13

Caratteristiche degli interventi ad oggetto il recupero

1. Sono ammissibili a finanziamento gli interventi di recupero previsti dall'art. 31, comma primo, lett. b), c) e d) della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale). Sono altresì ammissibili a finanziamenti, oltre al recupero, anche l'ampliamento dell'abitazione.

2. Nell'ipotesi in cui l'intervento oltre al recupero, comprenda anche un ampliamento volumetrico, la superficie utile residenziale dell'abitazione realizzata non può superare i 120 mq, con esclusione dei locali accessori non residenziali.

3. Nel caso in cui da un edificio esistente si ricavano più unità abitative, è ammessa a finanziamento una sola unità; il computo metrico estimativo di riferimento per il mutuo deve essere limitato a tale unità.

Articolo 14

Determinazione della superficie utile

1. Per superficie utile residenziale si intende quella interna dell'alloggio, computa al netto delle murature perimetrali, delle tramezzature interne e dei vani scala, misurati in proiezione orizzontale, con esclusione di tutti gli altri locali non residenziali e non aventi caratteristiche di abitabilità.

2. Nell'ipotesi di nuclei familiari con più di quattro persone il limite di mq

120 previsto dagli artt. 11, 12 e 13 è maggiorato di mq 15 per ogni componente, eccedente le quattro unità.

Articolo 15

Interventi non ammissibili a mutuo

1. Non sono ammissibili a mutuo:

a) gli interventi di nuova costruzione e recupero le cui concessioni edilizie siano scadute al momento della presentazione della domanda;

b) gli interventi di acquisto, costruzione e recupero di abitazioni ubicate in zone D, E e F dei piani regolatori generali comunali, realizzati sulla base di concessioni di attività produttive di tipo artigianale, alberghiero, commerciale ed agricolo.

Articolo 16

Modalità di erogazione e termini per la realizzazione dell'intervento finanziario

1. Nel caso di acquisto, l'erogazione del mutuo è prevista in un'unica soluzione subordinatamente al perfezionamento dell'acquisizione dell'ipoteca e del certificato di residenza nell'abitazione finanziata.

2. Nei casi di costruzione e di recupero, l'erogazione del mutuo è prevista secondo le seguenti modalità:

a) novanta per cento per quote successive, sulla base dello stato di avanzamento lavori, subordinatamente al perfezionamento del contratto di mutuo e all'acquisizione dell'ipoteca, nonché alla presentazione dell'atto di divisione nell'ipotesi di costruzione e di recupero di un'abitazione in un edificio comprendente unità abitative appartenenti a nuclei familiari diversi;

b) dieci per cento subordinatamente alla presentazione:

1) delle copie di eventuali progetti di variante e delle relative concessioni;

2) del certificato di abitabilità o, in mancanza, della dichiarazione dell'organo comunale competente attestante l'avvenuta presentazione della richiesta del certificato stesso e la data di fine lavori;

3) della documentazione attestante la



denuncia catastale al nuovo catasto edilizio urbano;

4) del certificato di residenza nell'abitazione finanziata.

3. La documentazione di cui al comma 2, lett. b), deve essere presentata entro quarantotto mesi della data di stipulazione del contratto preliminare di mutuo.

4. Qualora alla scadenza del termine di cui al comma 3 non fosse stata presentata la documentazione di cui al comma 2, lett. b), è posto in ammortamento l'ammontare del mutuo erogato, mentre le quote ancora da erogare vengono revocate.

5. Il contratto di mutuo o il contratto preliminare di mutuo deve essere stipulato entro il termine di sei mesi dalla data di trasmissione, da parte della competente struttura regionale, della documentazione all'ente mutuante, pena la revoca del finanziamento.

6. E' data facoltà alla Giunta regionale, previo parere della commissione di cui all'art. 28 di concedere proroghe al termine di cui ai commi 3 e 5 quando sussistano gravi, sopravvenuti e documentati motivi.

CAPO V

Vincoli ed estinzione anticipata

Articolo 17

Vincoli e sanzioni

1. I mutuatari hanno l'obbligo di occupare stabilmente l'abitazione finanziata e di mantenervi la residenza per cinque anni dalla data del contratto di mutuo.

2. Nell'ipotesi di mancato rispetto del vincolo di cui al comma 1, il finanziamento dovrà essere estinto anticipatamente, alle condizioni previste dall'art. 18, comma 2.

Articolo 18

Estinzione anticipata

1. Il mutuato può estinguere anticipatamente il mutuo con le modalità ed i criteri previsti dalla convenzione stipu-

lata con l'istituto mutuante, dopo cinque anni dalla data del contratto, previo pagamento del capitale residuo maggiorato dell'ammontare degli interessi a carico del mutuario maturati alla data di estinzione anticipata e calcolati a decorrere dalla data dell'ultima rata corrisposta.

2. L'estinzione anticipata, effettuata prima che siano decorsi cinque anni dalla data del contratto di mutuo, comporta la restituzione immediata del capitale residuo, maggiorato della differenza fra gli interessi ricalcolati al tasso di riferimento determinato per il settore del credito fondiario edilizio, in vigore alla data di erogazione del finanziamento, e quelli corrisposti dalla data di erogazione alla data di estinzione.

3. Qualora l'ente mutuante accerti che l'immobile finanziario è sottoposto ad espropriazione immobiliare, la Giunta regionale, prima del decorso di cinque anni dalla data di stipulazione del contratto di mutuo, può autorizzare l'estinzione anticipata da effettuarsi secondo le modalità previste al comma 1, anche nell'ipotesi in cui l'alienazione dell'abitazione oggetto di finanziamento venga perfezionata in forma extra-giudiziale.

Articolo 19

Alienazione

1. L'alienazione dell'abitazione finanziaria è subordinata all'estinzione del mutuo, fatto salvo quanto previsto dal comma 3.

2. L'alienazione in violazione delle disposizioni di cui al comma 1 comporta l'estinzione anticipata del finanziamento con la restituzione immediata del capitale residuo maggiorato della differenza tra gli interessi ricalcolati al tasso di riferimento determinato per il settore del credito fondiario edilizio, in vigore alla data di erogazione del finanziamento, e quelli corrisposti dalla data di erogazione alla data di estinzione.

3. Decorsi cinque anni dalla data di stipulazione del contratto di mutuo, in caso di alienazione, lo stesso può essere accollato in capo agli acquirenti fermo restando il ricalco del piano di ammortamento del mutuo al tasso agevolato applicabile alla fascia di reddito di appartenenza del nucleo familiare del-

l'acquirente, in vigore alla data dell'accollo. L'accollo è subordinato alla verifica del possesso dei requisiti richiesti per accedere ai finanziamenti di cui alla L.R. 76/1984 ed è autorizzato con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica.

Articolo 20

Locazione

1. Il proprietario dell'abitazione acquisita, costruita o recuperata con i finanziamenti di cui alla l.r. 76/1984, può locarla dopo che siano decorsi cinque anni dalla data di stipulazione del contratto di mutuo.

2. La locazione in violazione delle disposizioni di cui al comma 1 comporta l'estinzione anticipata del finanziamento con la restituzione del capitale residuo maggiorato della differenza degli interessi ricalcolati al tasso di riferimento determinato per il settore del credito fondiario edilizio in vigore alla data di erogazione del finanziamento e quelli corrisposti dalla data di erogazione alla data di estinzione.

Articolo 21

Casi di separazione legale

Nell'ipotesi di separazione consensuale o giudiziale dei coniugi, il mutuo concesso può essere accollato al coniuge che risulti totalmente proprietario, uniformandosi alla decisione del giudice o alla volontà delle parti espressa nel verbale di separazione omologato dal Tribunale.

2. Nel caso di cui al comma 1, il coniuge non accollatario può beneficiare, in deroga a quanto previsto all'art. 8, comma 1, lett. f), di un mutuo ai sensi del presente regolamento dopo la sentenza di divorzio.

Articolo 22

Successione

1. Nell'ipotesi di successione, gli eredi: a) non hanno obbligo di residenza;



b) possono accollarsi il finanziamento allo stesso tasso;

c) possono estinguere anticipatamente il mutuo con il pagamento del capitale residuo maggiorato dell'ammontare degli interessi a carico del mutuuario maturati alla data di estinzione anticipata e calcolati a decorrere dalla data dell'ultima rata corrisposta;

d) possono alienare l'abitazione finanziata subordinatamente all'estinzione del mutuo alle condizioni previste alla lett. c);

e) possono locare l'abitazione.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al coniuge superstite, il quale è tenuto a rispettare le condizioni previste dagli artt. 17, 18, 19 e 20.

3. Nell'ipotesi di successione a favore del coniuge o dei figli privi di reddito inseriti nel nucleo familiare, quando sussistano gravi sopravvenuti e documentati motivi, la Giunta regionale, sentito il parere della commissione di cui all'art. 28, può autorizzare il ricalcolo del piano di ammortamento del mutuo sulla base del reddito imponibile del nucleo familiare riferito all'anno in corso al momento dell'apertura della successione.

Articolo 23

Disposizioni particolari

1. Nel caso in cui il titolare di mutuo contragga matrimonio può trasferire la propria residenza presso il coniuge anche anteriormente al termine previsto dall'art. 17, comma 1. In tal caso, l'abitazione lasciata libera può essere locata anche prima che siano decorsi cinque anni dalla data del contratto di mutuo a parenti o affini o a nuclei familiari aventi i requisiti per l'accesso ai benefici di cui alla l.r. 76/1984.

2. L'alienazione e l'estinzione anticipata del mutuo, effettuata in qualsiasi momento, può essere autorizzata con provvedimento della Giunta regionale, nel caso in cui il mutuario trasferisca la propria attività lavorativa e la propria residenza fuori dal territorio regionale, con la restituzione del capitale residuo maggiorato dell'ammontare degli interessi a carico del mutuuario maturati alla data di estinzione anticipata e cal-

colati a decorrere dalla data dell'ultima rata corrisposta.

3. Nel caso di cui la domanda di mutuo sia presentata da un soggetto maggiorenne inserito nel nucleo familiare dei genitori, i requisiti soggettivi sono riferiti al solo richiedente e il suo reddito dovrà essere quello indicato all'art. 9. In tal caso, l'alloggio oggetto di mutuo deve essere occupato direttamente dal richiedente; i componenti del nucleo familiare originario non possono trasferire la propria residenza nell'abitazione finanziata per un periodo di cinque anni dalla data del contratto di mutuo, pena l'estinzione dello stesso con le modalità previste dall'art. 18, comma 2.

CAPO VI

Disposizioni procedurali

Articolo 24

Termini e modalità di presentazione della domanda di finanziamento

1. La domanda per ottenere la concessione dei finanziamenti di cui alla l.r. 76/1984 e al presente regolamento, indirizzata al Presidente della Giunta regionale, deve essere recapitata alla struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica, tra il 20 marzo e il 20 giugno e tra il 20 settembre e il 20 dicembre di ogni anno.

2. Nell'ipotesi in cui il termine di scadenza previsto coincida con i giorni festivi o prefestivi, lo stesso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

3. La Giunta regionale ha facoltà di prorogare i termini di scadenza previsti al comma 1.

Articolo 25

Documentazione da allegare alla domanda di finanziamento

1. La domanda, redatta su apposito modulo debitamente compilato, deve essere corredata della seguente documentazione:

a) certificato plurimo contestuale di cittadinanza, residenza e stato di famiglia;

b) certificato storico di residenza, in caso di variazioni della stessa nel periodo utile ai fini dell'accesso al mutuo o dell'attribuzione del punteggio relativo;

c) copia dei modelli presentati ai fini della denuncia dei diritti delle persone fisiche e dell'imposta comunale sugli immobili;

d) ogni altra documentazione attestante situazioni previste dall'art. 26 per l'attribuzione del punteggio;

e) copia della sentenza di separazione nel caso di coniugi legalmente separati.

2. Per interventi aventi ad oggetto la costruzione e il recupero, è richiesta, in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, in duplice copia, la seguente documentazione:

a) certificazione attestante la proprietà di capo al richiedente dell'area, nel caso di costruzione, o del fabbricato nel caso di recupero;

b) copia autentica dell'ultimo progetto e/o a progetto di variante concessionato, completo di tutti gli elaborati tecnici;

c) copia autentica della concessione edilizia e eventuali varianti e/o autorizzazioni edilizie;

d) dichiarazione del Sindaco attestante la presentazione presso l'ufficio tecnico comunale di una domanda ai sensi dell'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica);

e) computo metrico estimativo e relazione tecnica descrittiva;

f) documentazione catastale;

g) dichiarazione del richiedente attestante che al momento della presentazione della domanda di mutuo non è stata inoltrata la denuncia di fine lavori.

3. Per gli interventi aventi ad oggetti l'acquisto di immobili ultimati è in duplice copia la seguente documentazione:

a) atto di compravendita o contratto preliminare di vendita con l'indicazione del prezzo di acquisto;

b) documentazione catastale completa di planimetrie dell'abitazione oggetto di finanziamento;

c) certificato di abitabilità o, nell'ipotesi in cui quest'ultimo non fosse reperibile, certificato dell'Ufficiale sanitario del Comune attestante la sussistenza dei requisiti igienico-sanitari nonché



certificazione rilasciata da un tecnico abilitato attestante l'idoneità statica dell'immobile;

d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'inesistenza dei vincoli di parentela tra venditore e acquirente definiti dall'art. 11, ovvero l'esistenza dei medesimi nelle ipotesi previste dal comma 2 dello stesso articolo.

4. Per gli interventi ad oggetto l'acquisto di immobili in corso di costruzione è richiesta, in duplice copia, la seguente documentazione:

a) contratto preliminare di vendita con l'indicazione del prezzo di acquisto;

b) pianta di progetto dell'abitazione oggetto di finanziamento e relativa concessione edilizia;

c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'inesistenza dei vincoli di parentela tra venditore ed acquirente, definiti all'art. 11, ovvero l'esistenza dei medesimi nelle ipotesi previste dal comma 2 dello stesso articolo.

5. Per gli interventi di cui al comma 4, a completamento della documentazione richiesta ed entro ventiquattro mesi della data del provvedimento di ammissione al finanziamento, devono essere prodotti, pena la decadenza dell'assegnazione del mutuo, i seguenti documenti:

a) copia completa dell'accatastamento;

b) certificato di abilità o, in mancanza, dichiarazione dell'organo comunale competente attestante l'avvenuta presentazione della richiesta del certificato stesso e la data di fine lavori.

6. Il termine di cui al comma 5 può essere prorogato con provvedimento della Giunta regionale in caso di sopravvenuti, gravi e documentati motivi.

7. La documentazione richiesta ai sensi dei commi 3 e 4 deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di comunicazione, per la decadenza dell'assegnazione del mutuo.

8. Per gli interventi aventi ad oggetto la costruzione ed il recupero, sono ammesse a mutuo anche le domande in cui l'area o il fabbricato da recuperare siano posseduti per quote di comproprietà in capo al richiedente ed altri membri del nucleo familiare, o siano gravate da usufrutto a favore di componenti il nucleo familiare del richiedente stesso.

E' ammessa altresì la comproprietà con soggetti estranei al nucleo familiare a condizione che l'atto di divisione con assegnazione in piena proprietà dell'abitazione finanziata venga presentato entro ventiquattro mesi dalla data del provvedimento di ammissione a finanziamento, pena la revoca del mutuo.

Articolo 26

Punteggi e graduatorie

1. Le graduatorie per la concessione dei mutui sono formate con l'attribuzione dei punteggi sottoelencati:

a) anzianità di residenza anagrafica in Valle d'Aosta

1) fino a cinque anni punti 0

2) per ogni anno successivo maturato con un massimo di dieci punti:

2.1 da 5 a 15 anni punti 0,5 per ogni anno

2.2 da oltre 15 a 25 anni punti 0,3 per ogni anno

2.3 da oltre 25 a 35 anni punti 0,2 per ogni anno

b) composizione del nucleo familiare:

1) una persona punti 0,80

2) due persone punti 1,60

3) tre persone punti 2,40

4) quattro persone punti 3,20

5) cinque persone punti 4,00

6) sei persone punti 4,80

c) acquisto dell'alloggio occupato con contratto di locazione:

1) da oltre cinque anni punti 5,00

2) da tre a cinque anni punti 4,00

3) da uno a tre anni punti 3,00

d) richiedenti sottoposti a provvedimento di sfratto esecutivo non dovuto a morosità o altre inadempienze contrattuali punti 5,00

e) presenza di un invalido nel nucleo familiare:

1) dal quaranta per cento al sessanta per cento di invalidità punti 0,40

2) dal sessantuno per cento di invalidità punti 0,80

3) dall'ottantuno per cento di invalidità punti 1,20

f) reddito del nucleo familiare:

1) fino a 30.000.000 punti 3,00

2) da lire 30.000.001 a 45.000.000 punti 1,50

3) da lire 45.000.001 a 60.000.000 punti 0

g) coppie che abbiano contratto matrimonio nel biennio precedente la presentazione della domanda di mutuo

h) richiedenti che occupino in regime di locazione da almeno due anni un alloggio:

1) in condizione di contestuale sovraffollamento e insalubrità punti 3,00

2) in condizione di sovraffollamento o insalubrità punti 1,00

i) domanda di finanziamento corredata da compromesso di vendita o atto di compravendita punti 2,50

l) ripresentazione della domanda di finanziamento in seguito ad esclusione della graduatoria immediatamente precedente per carenza di disponibilità finanziaria punti 2,50

2. Il punteggio relativo al comma 1, lett. c), deve essere comprovato dalla presentazione del contratto di locazione, corredato da una dichiarazione dell'ufficiale di anagrafe del Comune di residenza attestante la data di decorrenza dell'ultimo domicilio, e dal contratto preliminare di acquisto.

3. Il punteggio relativo al comma 1, lett. d), deve essere comprovato dalla presentazione di copia della sentenza di sfratto esecutiva.

4. Il punteggio relativo al comma 1, lett. e), deve essere comprovato dalla presentazione di certificazione rilasciata dalle presentazioni mediche.

5. Il punteggio relativo al comma 1, lett. g), deve essere comprovato dalla presentazione del certificato di matrimonio.

6. Il punteggio relativo al comma 1, lett. h), deve essere comprovato dalla presentazione di certificato rilasciato dall'Ufficiale sanitario del Comune in cui ha sede l'immobile.

7. Il punteggio relativo al comma 1, lett. 1), è calcolato una sola volta indipendentemente dal numero delle ripresentazioni.

8. Per l'attribuzione dei punteggi sono considerate le condizioni possedute al momento della domanda; i punteggi di cui al comma 1, lett. c) e i), non sono cumulabili.



9. A parità di punteggio, vengono privilegiate nell'ordine le seguenti situazioni:

- a) nucleo familiare più numeroso;
- b) sfratto esecutivo;
- c) acquisto di alloggio in locazione;
- d) acquisto di alloggio con contratto preliminare di acquisto o atto di acquisto presentato all'atto della domanda;
- e) collocazione nella fascia di reddito inferiore;
- f) sovraffollamento e/o insalubrità dell'immobile occupato;
- g) presenza di invalido nel nucleo familiare;
- h) maggiore anzianità di residenza in Valle d'Aosta;
- i) data di presentazione della domanda.

Articolo 27

Formulazione delle graduatorie

1. Il dirigente della struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, provvede, previa istruttoria delle domande stesse e sentita la commissione di cui all'art. 28, all'approvazione della graduatoria provvisoria.
2. La graduatoria provvisoria è affissa all'albo notiziario della Regione, entro dieci giorni dall'approvazione e per un periodo di venti giorni. L'avvenuta affissione è comunicata per iscritto agli interessati entro cinque giorni dalla data di affissione.
3. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione, i richiedenti possono proporre ricorso in opposizione all'organo che ha emanato l'atto, il quale, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione dei ricorsi, sentita la commissione di cui all'art. 28, approva la graduatoria definitiva.
4. I soggetti inseriti nella graduatoria definitiva sono ammessi a finanziamento con atto del dirigente della struttura di cui al comma 1, nei limiti dei finanziamenti disponibili e secondo la tipologia dell'intervento, a condizione che presentino l'ulteriore documentazione richiesta dall'art. 25.

Articolo 28

Commissione regionale

1. Per le finalità di cui alla l.r. 76/1984 è istituita, presso l'Assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici, una commissione, nominata dalla Giunta regionale, così composta:

- a) un funzionario dell'Assessorato regionale competente in materia di bilancio e finanze, o un suo delegato;
- b) un funzionario dell'Assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici, o un suo delegato;
- c) un rappresentante della Finaosta s.p.a. designato dalla stessa o un suo delegato.

2. I membri della commissione restano in carica per un periodo pari a quello dell'organo che li ha nominati e comunque fino a quando il nuovo organo non provvede alla nomina dei nuovi membri.

3. La somma è presieduta dal funzionario dell'Assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici, o in sua assenza, dal funzionario dell'Assessorato regionale competente in materia di bilancio e finanze.

4. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario dell'Assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici.

5. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei membri della commissione.

6. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e in caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.

7. Alla commissione è inoltre attribuita la competenza ad esaminare specifici casi anche non strettamente disciplinati dal regolamento proponendo le possibili soluzioni.

Articolo 29

Controllo del rispetto dei vincoli

1. La struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica effettua controlli sul rispetto dei vincoli indicate di volta in volta dalla Giunta regionale.

CAPO VII

Provvedimenti a favore degli emigrati

Articolo 30

Provvidenze a favore degli emigrati

1. Possono accedere ai finanziamenti disciplinati dal presente regolamento gli emigrati in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge regionale 11 agosto 1981, n. 63 (Provvedimenti in favore dei lavoratori emigrati).

2. Agli emigrati che rientrano per soggiorni temporanei nella regione, possono essere concessi mutui per interventi di recupero parziale o totale di un'abitazione in proprietà; l'importo massimo di mutuo concedibile è pari al cinquanta per cento dell'ammontare previsto dall'art. 3, comma 2, e il relativo tasso di interesse è fissato nella misura prevista dall'art. 10, comma 1, lett. b).

3. Gli emigrati che sono rientrati definitivamente dall'estero da non oltre cinque anni beneficiano delle agevolazioni previste dall'art. 2, alle condizioni di cui all'art. 3, commi 1 e 2, e ad essi si applicano le disposizioni previste dagli art. 9 e 10.

4. Le provvidenze di cui al presente articolo sono concesse nei limiti di cui all'art. 7, comma 2.

CAPO VIII

Norme transitorie e finali

Articolo 31

Abrogazioni

1. I regolamenti regionali 23 dicembre 1989, n. 2 (Norme per la concessione di mutui ad interesse agevolato a favore di privati nel settore dell'edilizia residenziale) e 23 agosto 1991, n. 2, sono abrogati.

Articolo 32

Norme transitorie

1. Le disposizioni di cui al Capo V si applicano anche ai finanziamenti concessi e non estinti alla data di entrata in



vigore del presente regolamento.

2. Alle domande di mutuo, presentate fino al 20 giugno 1997, si applicano le disposizioni vigenti al momento della presentazione della domanda, fatto salvo quanto previsto dal comma 1.

3. In deroga a quanto previsto dall'art. 8 comma 1, lett. b), per le domande di mutuo presentate nel secondo semestre 1997 sono ammessi a mutuo i soggetti per i quali il reddito imponibile del nucleo familiare è compreso tra i 12.000.000 e i 18.000.000. In tal caso l'importo di mutuo concedibile per i settori di intervento di cui all'art. 2 non può superare i 100.000.000.

Articolo 33

Norme finali

1. Le norme del presente regolamento si applicano alle domande di finanziamento presentate a decorrere dal secondo semestre 1997.



**REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
REGION AUTONOME DE LA VALLÉE D'AOSTE**

<i>Spazio riservato all'ufficio</i>	
Numero domanda _____	PROTOCOLLO
Data di presentazione _____ Semestre _____	
Punteggio _____ Fascia _____	
Importo di mutuo assegnato _____	

CATEGORIA: ACQUISTO



Al Presidente della Giunta Regionale:

OGGETTO: Domanda per l'assegnazione dei benefici disposti dalla legge regionale 28 dicembre 1984, n. 76 a favore dell'Edilizia Residenziale Pubblica per il settore di intervento di acquisto.

Il/la sottoscritto/a C.F.

nato/a il a (.....)

residente nel Comune di via /fraz.

n. Civico tel. abitaz. oppure n.



Rivolge formale domanda per usufruire dei benefici previsti dalla legge in oggetto. A tal fine, sotto la propria responsabilità:

DICHIARA
CONTRASSEGNAVANDO LE CASELLE INTERESSATE

- Di aver maturato in Valle d'Aosta un periodo di residenza di almeno cinque anni.
- Di aver compiuto il diciottesimo e non aver superato il sessantaciquesimo anno di età.
- Di essere titolare di un reddito proprio minimo di lire 9.000.000 e che il reddito riferito al proprio nucleo familiare è quello risultante dal seguente prospetto (*indicare le persone titolari di reddito*)

NOMINATIVO	LAVORO DIPENDENTE lire	LAVORO AUTONOMO lire	ALTRI REDDITI lire	SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO
Reddito complessivo				

- Che i seguenti componenti il nucleo familiare sono effettivamente a carico del richiedente non avendo percepito alcun tipo di reddito nell'anno precedente la presentazione della domanda

.....

.....

- Di essere cittadino italiano o di uno Stato appartenente alla Comunità Europea
- Di essere cittadino extracomunitario
(ammesso ai benefici di legge solo se tale diritto è riconosciuto in condizioni di reciprocità da convenzioni o trattati internazionali)
- Di non essere proprietario egli stesso e/o i componenti il nucleo familiare di alcuna abitazione in tutto il territorio nazionale
- Di essere proprietario egli stesso e/o i componenti il nucleo familiare:
- di una abitazione non adeguata alle esigenze del proprio nucleo familiare, ubicato nel Comune di in via/fraz.

(allega certificato rilasciato dall'Ufficiale Sanitario del Comune che ne accerta l'inadeguatezza, riferito al nucleo familiare come definito dall'art. 8 comma 2, o l'improprietà)



- di una abitazione sita nel Comune di il cui usufrutto è a favore del/la Signor/a
- di diritti di comproprietà o usufrutto su un'abitazione ubicata:
nel comune di via/fraz. quota possesso
- nel comune di via/fraz. quota possesso
- nel comune di via/fraz. quota possesso
- accollatario/i per successione di quote di mutuo inferiori al 100%
- Di non aver beneficiato egli stesso e/o i componenti del proprio nucleo familiare di contributi o di finanziamenti pubblici destinati all'acquisto, alla nuova costruzione o al recupero della prima casa.
- Di essere separato/a legalmente dal coniuge signor/a
(allega fotocopia della sentenza di separazione rilasciata dal tribunale)
- Di richiedere un importo di mutuo pari a lire:
- *(richiesta inferiore ai massimi sottoriportati)*
- 100.000.000 *(nucleo familiare composto da una persona, come da art. 8 comma 2)*
- 120.000.000 *(nucleo familiare composto da una persona, come da art. 8 comma 2)*
- Che i dati indicati nella presente domanda e la documentazione allegata corrispondono a verità

Data

.....

firma

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE.

- Certificato plurimo contestuale di cittadinanza, residenza e situazione di famiglia, oppure certificato attestante la situazione di famiglia e copia sottoscritta di documento di riconoscimento attestante data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza.
- Certificato storico di residenza *(solo in caso di variazioni di residenza in Valle d'Aosta)*.
- Due fotocopie della dichiarazione dei redditi (modello 101, 201, 730 e/o 740) completo in ogni sua parte. Riferita all'anno precedente la presentazione della domanda.
- Copia della sentenza di separazione nel caso di coniugi legalmente separati.
- Qualsiasi altra documentazione atta a consentire l'attribuzione dei punteggi *(condizioni da possedere al momento della presentazione della domanda)*.

La presentazione della domanda di mutuo implica la piena conoscenza di tutte le norme di cui al Regolamento n. 3 del 25 Agosto 1997 di attuazione alla L.r. 28 dicembre 1984, n. 76.

N.B. LA DOMANDA DEVE ESSERE PRESENTATA A MANO ALL'ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE ED ASSETTO DEL TERRITORIO, SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - VIA PROMIS 2/A AOSTA.

A partire dal 20 marzo e non oltre il 20 giugno (primo semestre)

A partire dal 20 settembre e non oltre il 20 dicembre (secondo semestre)



Sommario



Stampa



SCHEMA DA COMPILARE A CURA DEL RICHIEDENTE

(barrare le caselle interessate)

	COLONNA RISERVATA ALL'UFFICIO PUNTEGGIO	
<p>Anzianità di residenza in Valle d'Aosta per un massimo di dieci punti</p> <p><input type="checkbox"/> da 5 a 15 anni</p> <p><input type="checkbox"/> da oltre 15 a 25 anni</p> <p><input type="checkbox"/> da oltre 25 a 35 anni</p> <p><i>Punteggio assegnato in base al certificato di residenza e/o certificato storico</i></p>	<p>punti 0,5 per ogni anno</p> <p>punti 0,3 per ogni anno</p> <p>punti 0,2 per ogni anno</p>	
<p>Composizione del nucleo familiare:</p> <p><input type="checkbox"/> una persona</p> <p><input type="checkbox"/> due persone</p> <p><input type="checkbox"/> tre persone</p> <p><input type="checkbox"/> quattro persone</p> <p><input type="checkbox"/> cinque persone</p> <p><input type="checkbox"/> oltre cinque persone</p> <p><i>Punteggio assegnato in base al nucleo familiare come definito dall'art. 8 comma 2</i></p>	<p>punti 0,80</p> <p>punti 1,60</p> <p>punti 2,40</p> <p>punti 3,20</p> <p>punti 4,00</p> <p>punti 4,80</p>	
<p>Acquisto dell'alloggio occupato con contratto di locazione:</p> <p><input type="checkbox"/> da oltre cinque anni</p> <p><input type="checkbox"/> da tre a cinque anni</p> <p><input type="checkbox"/> da uno a tre anni</p> <p><i>Punteggio subordinato alla presentazione di copia del contratto di locazione corredata da una dichiarazione dell'ufficiale di anagrafe del comune di residenza attestante la data di decorrenza dell'ultimo domicilio e del contratto preliminare di acquisto.</i></p>	<p>punti 5,00</p> <p>punti 4,00</p> <p>punti 3,00</p>	
<p><input type="checkbox"/> Richiedenti sottoposti a provvedimento di sfratto esecutivo non dovuto morosità o altre inadempienze contrattuali</p> <p><i>Punteggio subordinato alla presentazione di copia della sentenza di sfratto esecutiva.</i></p>	<p>punti 5,00</p>	
<p>Presenza invalido nel nucleo familiare:</p> <p><input type="checkbox"/> dal 40% al 60%</p> <p><input type="checkbox"/> dal 61% al 80%</p> <p><input type="checkbox"/> dal 81% al 100%</p> <p><i>Punteggio subordinato alla presentazione di certificazione rilasciata dalle componenti commissioni mediche.</i></p>	<p>punti 0,40</p> <p>punti 0,80</p> <p>punti 1,20</p>	



<p>Reddito del nucleo familiare:</p> <p><input type="checkbox"/> fino a 30.000.000</p> <p><input type="checkbox"/> da 30.000.001 a 45.000.000</p> <p><input type="checkbox"/> da 45.000.001 a 60.000.000</p> <p><i>Comprovante dalla dichiarazione dei redditi presentata nell'anno precedente alla presentazione della domanda (modelli 101, 201, 730 o 740).</i></p>	<p>punti 3,00</p> <p>punti 1,50</p> <p>punti 0,00</p>	
<p><input type="checkbox"/> Coppie che abbiano contratto matrimonio nel biennio precedente la presentazione della domanda di mutuo</p> <p><i>Punteggio subordinato alla presentazione del certificato di matrimonio.</i></p>	<p>punti 3,00</p>	
<p>Richiedenti che occupino in regime di locazione da almeno due anni un alloggio:</p> <p><input type="checkbox"/> in condizione contestuale di sovraffollamento e insalubrità</p> <p><input type="checkbox"/> in condizione di sovraffollamento o insalubrità</p> <p><i>Punteggio subordinato alla presentazione del certificato rilasciato dall'Ufficiale sanitario del Comune dove ha sede l'immobile (inadeguatezza riferita al nucleo familiare di cui all'articolo 8 comma 2).</i></p>	<p>punti 3,00</p> <p>punti 1,00</p>	
<p><input type="checkbox"/> Domanda di finanziamento corredata da compromesso di vendita o atto di compravendita</p> <p><i>Punteggio comprovato da copia del compromesso o atto di compravendita</i></p>	<p>punti 2,50</p>	
<p><input type="checkbox"/> Ripresentazione della domanda di finanziamento in seguito ad esclusione dalla graduatoria immediatamente precedente per carenza disponibilità finanziarie.</p> <p><i>Punteggio comprovato da copia del compromesso o atto di compravendita</i></p>	<p>punti 2,50</p>	
<p><input type="checkbox"/> Ripresentazione della domanda di finanziamento in seguito ad esclusione dalla graduatoria immediatamente precedente per carenza disponibilità finanziarie.</p> <p><i>Punteggio assegnato solo a coloro che alla scadenza del settore non hanno ricevuto comunicazione di finanziamento al mutuo.</i></p>		
	<p>Totale</p>	

PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI SONO CONSIDERATE LE CONDIZIONI POSSEDUTE AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.

